

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla «Disciplina della riproduzione animale» e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3, comma 3, il quale prevede che «con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia sono stabiliti i requisiti genealogici morfologici e attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle razze purosangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, successivamente modificato ed integrato con decreto ministeriale del 4 febbraio 1999 e con decreto ministeriale 30 luglio 1999, concernente l'istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano;

Visto lo Stud Book Italiano (libro genealogico) così come riconosciuto ed approvato dall'ISBC (*International Stud Book Committee*) della razza purosangue inglese.

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, modificato da ultimo con decreto del 30 ottobre 2008 con il quale è stato approvato il Disciplinare del Libro genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le relative norme tecniche;

Considerato che il sopracitato regolamento (UE) n. 2016/1012 si applica anche ai cavalli sportivi di razza Trottatore Italiano e Puro Sangue Inglese;

Considerato pertanto la necessità di dare applicazione al regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, con riguardo alle disposizioni vigenti relative al repertorio stalloni delle razze equine Trottatore Italiano e Puro Sangue Inglese;

Considerato che i requisiti genetici ed attitudinali per l'iscrizione degli stalloni delle predette razze equine sono fissati comunque dai disciplinari che regolano i rispettivi libri genealogici;

Considerato necessario abrogare il decreto ministeriale 26 luglio 1994 modificato da ultimo con decreto ministeriale 30 luglio 1999, concernente l'istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano;

Considerato che la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI VI che detiene i libri genealogici delle razze equine in questione, ha condiviso con nota n. 86628 del 22 novembre 2016 la proposta di abolire il repertorio stalloni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente «Istituzione del Repertorio degli Stalloni delle razze equine Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano», così come modificato ed integrato con il decreto 4 febbraio 1999 e con il decreto 30 luglio 1999, è abrogato.

2. I cavalli maschi riproduttori delle razze Puro Sangue Inglese e Trottatore Italiano sono registrati nell'apposita sezione del libro genealogico di appartenenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07149

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 9 agosto 2017.

Modifiche al decreto 29 luglio 2016, recante l'assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;

Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge sopra richiamata, che stabilisce che agli oneri derivanti dal credito d'imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo;



Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario posto a carico dei programmi operativi 2014-2020 in maniera indifferenziata, senza stabilire in che misura esso gravi sul programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 e sui programmi operativi regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 settembre 2016, n. 225, (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2016), con il quale, in fase di prima applicazione, al credito d'imposta di cui alla citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono assegnate risorse per un importo pari a 163 milioni di euro a valere sull'asse III - «Competitività PMI» del programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui 123 milioni di euro destinati alle regioni meno sviluppate e 40 milioni di euro destinati alle regioni in transizione;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2016 stabilisce che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, la dotazione iniziale, indicata al comma 1 del medesimo art. 2, può essere successivamente integrata o modificata, in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto, in particolare, l'art. 123, paragrafo 6, del richiamato regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che «lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità», precisando che i «relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto»;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante norme di modifica alla disciplina del credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 finale del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 finale del 23 settembre 2016;

Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017, contenente chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dalla citata legge 27 febbraio 2017, n. 18 alla disciplina del credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla più volte citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sostituisce quello approvato con precedente provvedimento del 24 marzo 2016;

Ritenuto necessario adeguare le condizioni per l'utilizzo delle risorse del programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016, alle disposizioni introdotte dal predetto art. 7-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Ritenuto necessario, altresì, adeguare la dotazione finanziaria assegnata in fase di prima applicazione, con il decreto ministeriale 29 luglio 2016, alle concrete risultanze dell'intervento e dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese ubicate nelle regioni in transizione;

Ritenuto necessario, infine, dare pronta attuazione agli interventi finanziati a valere sui programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui si applica l'incentivo;

Decreta:

Art. 1.

*Nuovo modello di comunicazione
per la fruizione del credito d'imposta*


1. Con riferimento alle comunicazioni per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, redatte utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, i richiami operati nel decreto ministeriale 29 luglio 2016 al modello di comunicazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, ovunque ricorrano, si intendono riferiti al modello di comunicazione di cui al predetto provvedimento del 14 aprile 2017.

Art. 2.

Cumulo delle agevolazioni

1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2016 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Cumulo delle agevolazioni*). — Per il cumulo delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse di cui al presente decreto si applica quanto disposto dall'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE)



n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pertanto i progetti di investimento cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma».

Art. 3.

Modifica dell'assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2016 le parole: «163.000.000,00 (centosessantatremilioni/00)» sono sostituite dalle seguenti: «161.800.000,00 (centosessantunomilioniotto-centomila/00)» e le parole: «40.000.000,00 (quarantamiloni/00)» sono sostituite dalle seguenti: «38.800.000,00 (trentottomilioniotto-centomila/00)».

Art. 4.

Attuazione degli interventi finanziati a valere sui programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui si applica l'incentivo.

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi operativi 2014-2020 FESR delle regioni in cui si applica l'incentivo, qualora la direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico assuma il ruolo di organismo intermedio per la gestione dello strumento agevolativo ai sensi dell'art. 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante sottoscrizione di formale atto di delega delle autorità di gestione dei programmi operativi regionali interessati, sono recepiti con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico i criteri di selezione approvati nell'ambito degli stessi programmi operativi regionali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2017

Il Ministro: CALENDIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 836

17A07167

DECRETO 11 agosto 2017.

Criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», che, tra l'altro, introduce alcune modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante l'«Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e prevedendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis;

Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;

Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti

